

STATUTO

**"SMILE" COOPERATIVA
SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA CASALE 2

Numero REA: PG - 238336

Codice fiscale: 02745940540

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-01-2006 - Statuto completo	2
--	---

All. "A" all'atto
n.918 di racc.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Sulla base della legge 381 del 8/11/91 si è costituita una Società Cooperativa con denominazione "SMILE" Cooperativa Sociale Società Cooperativa.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale a Foligno (PG).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove in Italia.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Scopo della Cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, mediante attività produttive nell'ambito delle specifiche iniziative di tipo artigianale, commerciale e industriale realizzate dalla stessa, finalizzate alla formazione ed all'integrazione lavorativa di persone che presentano difficoltà personali e sociali imputabili a fenomeni di disabilità.

Le persone svantaggiate, ai sensi delle leggi vigenti, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa.

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

L'integrazione sociale, lavorativa e gestionale a pieno titolo e la crescita professionale e culturale dei soci svantaggiati costituiscono i fondamenti per il

raggiungimento dello scopo statutario.

La cultura e la pratica aziendale si ispireranno quindi ai principi fondanti una imprenditorialità sociale che nel raggiungimento di una maggiore qualità sociale vede il suo fine di produzione di valore aggiunto.

Sono indicatori di qualità sociale:

1. L'azione riparativa nei confronti della natura, dell'ambiente e dell'uomo.
2. Il recupero e la produttivizzazione di risorse umane e materiali inutilizzate, sprecate o sconosciute.
3. La qualità dei prodotti o servizi, dei modi di produzione, dei luoghi del produrre, delle relazioni tra i produttori.
4. La qualità della cooperazione intesa come qualità dell'informazione e della formazione della democrazia delle relazioni, del rispetto dei diritti e della valorizzazione delle capacità singolari.

La cooperativa intende favorire la diversificazione e la molteplicità delle attività produttive al fine di sviluppare l'incontro e la collaborazione sinergica tra diverse professionalità.

La cooperativa provvederà inoltre a garantire il più possibile la contemporaneità tra i processi formativi e quelli lavorativi.

La cooperativa retta e disciplinata dai principi e dai valori della mutualità, non si pone fini di lucro o di speculazione privata e si ispira nelle sue attività alla libera e spontanea cooperazione.

Art. 5 - Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:

1. pulizie civili ed industriali e sanitarie, sanificazione ambientale;
2. qualsiasi lavoro di servizio semplice o complesso sia per privati che per pubbliche amministrazioni (facchinaggio, trasporto per conto terzi di merci e persone, riparazioni e manutenzioni, lavoro interinale);
3. la produzione industriale e artigianale e la vendita al dettaglio e all'ingrosso di qualsiasi bene o servizio, ove ciò favorisca l'inserimento sociale e i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 del presente statuto;
4. l'organizzazione e la gestione in proprio di corsi professionali o di attività di formazione e ricerca nell'ambito dell'imprenditorialità giovanile;
5. l'organizzazione e la gestione di qualsiasi attività che favorisca l'inserimento sociale e i processi di riabilitazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 del presente statuto;
6. la promozione, la sensibilizzazione e la propaganda degli scopi sociali e delle attività operative.

La cooperativa potrà anche in deroga alla disciplinare in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con la stessa purché esse siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate socie della cooperativa.

Con identico fine potrà usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e degli organismi territoriali e di ogni ente predisposto per la promozione di tali finalità. La cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni, società a responsabilità limitata, di cooperative e di consorzi di cooperative sociali e non, a fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e potenziamento aziendale;
- g) la cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure e di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Art. 6 - Associazioni di rappresentanza

La cooperativa potrà aderire, su delibera del consiglio di Amministrazione, ad associazioni di rappresentanza, a consorzi e simili.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Soci Lavoratori - Soci Volontari

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Può essere socio qualunque persona fisica o giuridica, che condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, alla gestione mutualistica, e intendono perseguire gli scopi di cui all'art. 4;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci lavoratori, elementi tecnico amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Sono denominati soci volontari le persone che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci e il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando:

1. Cognome e Nome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
2. l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
3. Il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
4. L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
5. La dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio d'Amministrazione.

Le persone giuridiche che intendono divenire socie devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione allegando:

1. Ragione Sociale, data e luogo di costituzione, sede legale e domicilio fiscale eventuale sede amministrativa, codice fiscale e partita Iva;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
3. Estratto della delibera di adesione alla cooperativa adottata dal Consiglio di Amministrazione e firmata dal Presidente dal quale risulti anche il rappresentante designato e l'ammontare delle quote che si impegnano a sottoscrivere.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. La delibera di ammissione diventerà attiva e sarà annotata nella sezione apposita del Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 12.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il versamento suddetto, la delibera diventerà inefficace.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Art. 9 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta con modalità e nei termini sopra previsti;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 10 - Cause di incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.12 - Quota sociale

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli o essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La quota sociale minima è fissata in euro 500,00 (euro cinquecento/00).

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea, del rapporto;
2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
3. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
4. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
5. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 11, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
6. che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art.33.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 16 - Trattamento economico dei soci

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 17 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi, hanno soltanto il diritto di rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 20 - Prestito dei soci

La cooperativa dopo aver predisposto un opportuno regolamento, dove saranno fra l'altro stabilite le modalità e la durata dei conferimenti, prevede l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata dai soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono raccolta di risparmio presso i soci le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto, come forme di raccolta.

I prestiti potranno essere effettuati dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

I prestiti potranno anche essere postergati e cioè il mutuante accetta che il loro rimborso avvenga dopo l'integrale pagamento dei creditori.

Le condizioni che dovranno essere rispettate per concretizzare tale forma di raccolta saranno:

1. i versamenti e le trattenute saranno effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non saranno superiori a quanto stabilito dalla legge per le cooperative di produzione e lavoro;
2. gli interessi corrisposti sulla predetta somma non saranno superiori alla misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentati di 2.5 punti.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00);
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un'eventuale quota in favore dei soci lavoratori per trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

- e) il residuo al fondo straordinario indivisibile destinato ai fini mutualistici.

TITOLO VI

RIUNIONE DEI SOCI ED ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso la decisione dei soci:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
2. determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine;
3. determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori;
6. adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo scopo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;
7. delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
9. delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
10. delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
11. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile e sue successive modifiche.

Art. 25 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui ex art.2543 c.c. la sua nomina sia obbligatoria.

Art.26 - Assemblea

L'assemblea a norma di legge è convocata per deliberare:

1. sulle modifiche dello statuto;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Il Consiglio di Amministrazione deve preventivamente formulare la proposta di competenza dell'assemblea, e portarla a conoscenza dei soci, con avviso ai rispettivi domicili almeno dieci giorni prima della convocazione.

Art. 27 - Convocazione assemblea

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera spedita 8 (otto) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o indiretta rivolta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto (salvi i casi in cui per legge siano richieste maggioranze più elevate).

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che:

- sullo scioglimento e sulla liquidazione della società per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto di voto;

- negli altri casi in cui per legge siano richieste maggioranze più elevate.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea e comunque sempre in forma palese.

Sono comunque fatte salve le maggioranze previste dall'articolo 2514 ultimo comma del Codice Civile.

Art. 28 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci, o nella sezione dei soci volontari da almeno tre mesi e che non siano in mora dei versamenti delle quote sottoscritte.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un socio, appartenente alla medesima categoria di socio, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Art. 29 - Presidente dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente del Consiglio d'Amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Art. 30 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) consiglieri eletti

dall'assemblea. Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti eventualmente per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio determinare il compenso dovuto a coloro che tra i suoi membri siano chiamati a svolgere incarichi specifici ovvero a carattere continuativo, in favore della cooperativa.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, col mezzo ritenuto più opportuno, purchè per iscritto, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi.

La parità dei voti comporta la reiterazione della proposta.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

1. convocare l'assemblea dei soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
3. redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi, nonchè la propria relazione di bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
4. compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
6. deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
7. conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio d'Amministrazione;
8. assumere, nominare e licenziare il personale della cooperativa in tutte le categorie fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire specifiche deleghe ai dirigenti in materia che sono di specifica competenza del Consiglio d'Amministrazione, definendone i limiti e i controlli;
9. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
10. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;
11. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'art. 5 del presente statuto.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Qualora venga a mancare un consigliere d'amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione ai sensi dell'art.2386 C.C., nell'ambito della

medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 32 - Poteri di rappresentanza

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vicepresidente o ad un membro del consiglio nonché con speciale procura ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 33

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia, ad istanza della parte più diligente. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 35 - Destinazione del residuo attivo

In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori e volontari, eventualmente rivalutate;
- b) alla devoluzione del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 - Divieti

La cooperativa ha:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art 38 - Clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art 39 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.ti: Catuscia RENZINI, Andrea SARTORE, Notaio.